



COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANE DI PALERMO

-----^^^-----

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 62 Del Registro	OGGETTO: RICOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSU DELL'ART. 194 DEL D.LGS. N. 267/2000 ALL'AVV. PASQUALINI DI MARCO.
Anno 2018	

L'Anno **DUEMILADICIOTTO** addì **VENTISETTE**, alle ore **17,30 e seguenti**, del mese di **DICEMBRE** nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA e PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
CATANIA PEPPUCCIO	X		LA MARTINA GIUSEPPE	X	
BATTAGLIA ROSSELLA A.	X		VALLONE FRANCESCA	X	
IMMORDINO GIUSEPPA	X		FIGLIOLA VALENTINA Rosalia A.	X	
ODDO ORAZIO	X		MODICA GIUSEPPE A.	X	
D'AMICO LEONARDA	X		-----	-----	-----
SIGNORELLO LUCA A.	X		-----	-----	-----
LOMBINO GUGLIELMO G.	X		-----	-----	-----
CAPPIELLO COSIMO		X	-----	-----	-----

TOTALE PRESENTI N° 11

TOTALE ASSENTI N° 01

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Catania Peppuccio** nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr.ssa Rosanna Napoli**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con Delibera di G.M. n. 26 del 12.04.2005 è stato autorizzato il Sindaco dell'epoca a resistere nel giudizio promosso dal Sig. Muscato Giuseppe di cui all'atto di citazione pervenuto in data 01.03.2005 prot. n. 2784, per come citato nella predetta delibera;

Che con lo stesso atto di G.M. n. 26/2005 è stato dato incarico all'Avv. Pasqualino Di Marco, con studio in Palermo, Via A. Scarlatti m. 12, a resistere all'atto di citazione prodotto da parte del Sig. Muscato Giuseppe stabilendo che la misura dell'onorario dovuto dovrà essere calcolato secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella;

Considerato che non è stato redatto alcun disciplinare di incarico e parcella preventiva in ordine all'onorario calcolato secondo i parametri minimi delle tariffe professionali;

Che per l'incarico di cui sopra sono stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- Determina impegno di spesa n. 99 del 13.05.2005 dell'importo di € 500,00 (comprensivi di IVA e CPA);

Che contabilmente non risultano ulteriori impegni di spesa;

Considerato che dagli atti non risulta avere effettuato pagamenti i favore del professionista incaricato Avv. Pasqualino di Marco, in ragione degli atti deliberativi e della determina sopra esposte;

Vista la Sentenza n. 438/2015 del 24.04.2015, pubblicata il 04.05.2015 RG n. 228/2005, con la quale vengono dati i motivi della decisione e con la quale viene stabilito in € 18830,00 il compenso delle spese della lite a carico di questo Comune;

Che in ragione delle prestazioni svolte, di cui all'incarico sopra citato, il professionista ha prodotto fattura a saldo di quanto dovuto per i procedimenti seguiti, n. 5 del 23.03.2017 dell'importo complessivo di € 11080,22 di cui € 8126,82 per imponibile, € 1165,50 per spese esenti ed € 1787,90 per IVA;

Visto l'art. 194 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, che recita:






1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Visto l'art. 29 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di C.C. n. 5 del 12.02.2018;

Per i motivi esposti nella presente,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di voler riconoscere l'importo di € 10580,22 (€ 11080,22 dell'importo della fattura detratti € 500,00 per impegno di spesa già assunto), come debito fuori bilancio da corrispondere all'Avv. Pasqualino Di Marco, con studio in Palermo, Via A. Scarlatti m. 12, C.F. DMRPQL72M23G273A – P.IVA: 05280850826, quale saldo delle competenze dovute al predetto professionista per assistenza legale nel procedimento del Sig. Muscato Giuseppe contro questo Comune di cui all'atto deliberativo di G.M. sopra citato;
- 2) dare atto che la superiore somma di € 10580,22 troverà copertura sul tit. 01.11-1.10.99.99.999 CAP. PEG 353.0 del bilancio 2018;
- 3) Autorizzare il Responsabile del Procedimento ad emettere determina di impegno di spesa e di liquidazione in favore dell'Avv. Pasqualino Di Marco a saldo della Fatt. 5 del 23.03.2017.

IL PROPONENTE Geom. Pizzolanti Orazio 	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Geom. Pizzolanti Orazio 	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Geom. Pizzolanti Orazio 
Ai sensi dell'art.12 della L.R. 23.12.2000 N.30 Si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica: IL RESPONSABILE DELL'AREA Geom. Pizzolanti Orazio 	Ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere favorevole sulla regolarità Contabile IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Rag. Di Baudo Gioacchino  M.P. Pizzolanti 35	

DI MARCO PASQUALINO
VIA GIUSEPPE GIUSTI,38

90144 PALERMO (PA)

P.Iva 05280850826

Codice

C.F.
DMRQL72M23G273A

Spett.le
Comune di Valledolmo

Via Chivetta

90029 Valledolmo (PA)

P.Iva

C.F. 87001710828

Parcella 5 del 23-03-2017

Protocollo 0 del Pag. 1 di 1

Assistenza legale

Articolo	Descrizione	DM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	Importo contributo cassa TC01					312,57	22
	Saldo assistenza legale giudizio Tribunale di Termini Imerese R.G. 228/2005 Muscato G. c/Comune di Valledolmo - Delibera G.m n.26/2005			7.814,250000		7.814,25	22
	Spese esenti			1.165,500000		1.165,50	N1

Arrotondamento Bollo Ritenuta 1.562,85 Imponibile merce 9.292,32

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
N1	22	8.126,82	1.787,90	D
		1.165,50		

Imponibile	9.292,32
Imposta	1.787,90
Totale	11.080,22
Ritenuta	-1.562,85
Netto a pagare	9.517,37

Modalità pagamento

Scadenza

Banca
Unicredit S.p.A. - Ag. CefalÀ'

IBAN
IT39S0200843260000300495031

REVISORE UNICO DEI CONTI

COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

Verbale n. 21 del 18/12/2018

Spett.le

Comune di Valledolmo (PA)

Oggetto: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art 194 del D.Lgs n. 267/2000 Avv. Pasqualino Di Marco

Il sottoscritto, Dott. Onofrio De Luca nominato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/04/2018, per la durata del triennio 2018/2020 Revisore Unico dell'Ente.


-Vista la nuova proposta di deliberazione consiliare di cui viene chiesto parere, il presente parere integra e sostituisce il precedente parere espresso con verbale n. 16 del 19/11/2018.

- Visto l'art.191 del Tuel, il quale stabilisce che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria;
- Visto l'art.193 del Tuel, il quale richiede di effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la verifica della salvaguardia degli equilibri finanziari;
- Visto l'art.194 del Tuel, il quale prevede che si provveda all'eventuale riconoscimento di debiti fuori bilancio se esistenti e al loro finanziamento;
- Visto l'art. 239 primo comma lett.b) n.6 del Tuel il quale prevede il parere su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- Viste le proposte di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.lgs. 267/2000 Avv. Pasqualino Di Marco";
- Vista la copia della parcella n. 5 del 23/03/2017 emessa dall'avvocato Pasqualino Di Marco nei confronti del Comune di Valledolmo;

CONSIDERATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art.49 del D.lgs. 267/2000 da parte del responsabile tecnico e dal responsabile contabile;

CONSIDERATO CHE: - La tipologia di debito fuori bilancio ricade nella fattispecie prevista dall'art.194 lett. e) del Tuel;

- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto è contemplata dall'art.194 comma 1 lett.e) del D.lgs. 267/2000;



nune di Valledolmo - Protocollo in arrivo n. 18944 del 19-12-2018


- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano in quelle di cui agli artt. 191 e 193 del D.lgs. 267/2000;

L'Organo di Revisione esprime parere favorevole limitatamente alle proprie competenze, al riconoscimento di tale debito fuori bilancio, e dichiara che detto parere integra e sostituisce il precedente parere espresso con verbale n. 16 del 19/11/2018.

Il Revisore dell'Ente: - ai sensi dell'art.227 del TUEL suggerisce di inviare il rendiconto recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento, alla sezione Enti locali della Corte dei Conti.

Il Revisore dei Conti

Dott. Onofrio De Luca



IMMEDIATAMENTE ESAMINATA

COMUNE DI VALLEDOLMO
PROVINCIA DI PALERMO

-----^^^-----

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 26 Del Registro Anno 2005	OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. MUSCATO GIUSEPPE DI CUI ALL'ATTO DI CITAZIONE A COMPARIRE INNANZI AL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - INCARICO LEGALE.
-------------------------------------	---

L'Anno **DUEMILACINQUE** addì **DODICI** alle ore 10.15 del mese di **APRILE** nel Comune di **VALLEDOLMO** e nella Casa Comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della L.R. 26 Agosto 1992 n.7, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

		Pres.	Ass.
1) MICELI Nicolò	Sindaco	X	
2) MODICA Giuseppe	Vice Sindaco - Assessore	X	
3) IEMOLO Salvatore	Assessore	X	
4) COSTANTINO Giovanni	Assessore	X	
5) BATTAGLIA Vincenzo	Assessore	X	
6) ALESSI Tommaso Lino	Assessore	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **Miceli Nicolò** che assistito dal Segretario Capo del Comune **Leta Dott. Silvana** dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Premesso** che in data 01/03/05 con Prot. n.2784 è stato notificato Atto di Citazione avverso il Comune di Valledolmo, in persona del Sindaco pro tempore, da parte del Sig. Muscato Giuseppe nato a Milano il 17/08/1944 e residente in Valledolmo, Via Nuova n.6, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Garibaldi n.33, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Lanza, che lo rappresenta e difende;
- **Considerato** che con l'atto l'istante, cita il Comune di Valledolmo in persona del Sindaco pro tempore a comparire davanti al Tribunale Civile di Termini Imerese all'udienza del 16/05/05 ore e luoghi di rito, per la restituzione dell'area di sua proprietà, illecitamente occupata dal Comune di Valledolmo nonché per il risarcimento dei danni prodotti per effetto della stessa occupazione;
- **Vista** la relazione a firma del responsabile dell'UTC;
- **Ritenuto**, pertanto, necessario autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere all'Atto di Citazione di cui sopra nonché conferire incarico al legale per la difesa delle ragioni del Comune

Per le motivazioni di cui in premessa,

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) **Autorizzare** il Sindaco pro tempore a resistere all'Atto di Citazione del 01/03/05, Prot. n.2784, da parte del Sig. Muscato Giuseppe nato a Milano il 17/08/1944 e residente in Valledolmo, Via Nuova n.6, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Garibaldi n.33, presso lo Studio Legale dell'Avv. Giuseppe Lanza, che lo rappresenta e difende per la restituzione dell'area di sua proprietà, illecitamente occupata dal Comune di Valledolmo nonché per il risarcimento dei danni prodotti per effetto della stessa occupazione.
- 2) **Dare incarico** ad un legale per la difesa in giudizio dell'Ente;
- 3) **Che** la somma di € 500,00 quale anticipo per prestazioni professionali, troverà la copertura sul Titolo 1, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, ex Cap. Peg. 124 alla voce "*Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti – Prestazioni di servizi*", del Bilancio 2005 in corso di formazione, di cui si effettua la corrispondente prenotazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la superiore proposta;
- **Ritenuto** di dover affidare l'incarico ad un libero professionista e che la scelta può ricadere nella persona dell'Avv. Pasqualino Di Marco, con studio in Palermo, via A. Scarlatti n.12;
- **Riscontrata** la necessità di provvedere in merito;
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL.

CON VOTAZIONE UNANIME ESPRESSA A SCRUTINIO SEGRETO

DELIBERA

- 1) **Approvare** la proposta formulata dal Responsabile del Servizio.
- 2) **Conferire** incarico all' dell'Avv. Pasqualino Di Marco, con studio in Palermo, via A. Scarlatti n.12, per resistere all'Atto di Citazione prodotto da parte del Sig. Muscato Giuseppe.
- 3) **Stabilire** che la misura dell'onorario dovuto dovrà essere calcolata secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella.

INDI LA GIUNTA

- **Considerati** i tempi tecnici entro i quali deve essere proposta opposizione;
- **Ritenuto** che ogni remora sarebbe di pregiudizio perché potrebbe comportare maggiori oneri a carico del comune;
- **Visto** il vigente O.A.EE.LL.

AD UNANIMITÀ DI VOTI PRESI IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO.

DELIBERA

- **Rendere** il presente atto immediatamente esecutivo.



Co

COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

C.F. 87001710828
P. IVA 02670280821

TEL. 0921-544311 centr.
0921-544331 UTC
FAX - 0921/544340-542595

Prot. N. _____/2005


del 12/04/05

AL SEGRETARIO COMUNALE
SEDE

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MUSCATO GIUSEPPE
PER OCCUPAZIONE AREA DESTINATA A STRADA PUBBLICA

In ordine all'atto di citazione promosso dal Sig. Muscato Giuseppe, nato a Milano il 17.08.1944, contro questo Comune, in ordine all'occupazione di mq. 1550 circa del proprio terreno edificabile facente parte del terreno distinto in catasto al f. 14 part. 391, il sottoscritto Geom. Barcellona Antonio, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, viste le relazioni predisposte da parte del Geometra Comunale di cui alle note prot. 3173 del 08.03.2005 e n. 4276 del 31.03.2005, che si allegano alla presente, concorda sulle esposizioni fatte dal suddetto tecnico e ne fa proprie le considerazioni ivi contenute.

Quanto sopra per le proprie determinazioni in merito.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Barcellona Antonio



COMUNE DI VALLEDOLMO
PROV. DI PALERMO
UFFICIO TECNICO

C.F. 87001710828
P. IVA 02670280821

TEL. 0921-544311 centr.
0921-544331 UTC
FAX - 0921/544340-542595

Prot. N. 3173/2005

del 08 MAR. 2005

AL RESPONSABILE DELL'U.T.C.
Geom. Barcellona Antonio
SEDE

OGGETTO: DEDUZIONI DEL GEOMETRA COMUNALE IN ORDINE ALL'ATTO DI
CITAZIONE PROMOSSO DAL SIG. MUSCATO GIUSEPPE CONTRO IL
COMUNE DI VALLEDOLMO PER OCCUPAZIONE AREA DESTINATA A
STRADA PUBBLICA -

Premesso che e' stata rilasciata Concessione Edilizia in data 10.03.1987, pratica n. 18/86, a nome di Muscato Antonino nato a Valledolmo il 11.10.1913, inerente la costruzione di un fabbricato per civile abitazione a tre elevazioni f.t. oltre seminterrato nel f. 14 part. 253/p-q-r-s, ricadente nel piano particolareggiato della zona C/1 di PRG .

Tra l'Amministrazione Comunale ed il Sig. Muscato Antonino e' stata stipulata convenzione per l'attuazione delle previsioni di PRG in data 13.02.1987 reg.ta a Termini Imerese il 16.02.1987 al n. 154 vol. 136.

In detta convenzione al punto 8) viene specificato che: *"il lottizzante, in relazione al disposto del paragrafo quarto, quinto comma dell'art. 28 della L. 17.08.1942 n. 1150, hanno costituito una*

cauzione, mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria emessa il 13.02.1987 con n. 159281 la cui copia viene allegata alla presente, di lire 82.000.000 a garanzia dell'esatta e piena esecuzione dei lavori e delle opere oggetto del piano particolareggiato, il lottizzante autorizza il comune a disporre della cauzione stessa nel modo piu' ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziaria e stragiudiziale a chiunque notificata e con l'esonero di ogni responsabilita' a qualunque titolo per i pagamenti e prelievi che il Comune andra' a fare".

In riferimento a quanto sopra si evidenzia che il computo metrico relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria espone un costo complessivo di L. 77.000.000.

All'art. 9 della suddetta convenzione viene stabilito che: *"per l'esecuzione delle opere di competenza del lottizzante e da questi direttamente eseguiti, di cui all'art. 5 del presente atto, dovranno essere presentati a parte i relativi progetti esecutivi, a mente dell'art. 31 della legge urbanistica e successive modificazioni, a firma di tecnici specializzati per l'esame e l'approvazione da parte dei competenti organi comunali, ai cui dettami il lottizzante dovra' sottostare. I lavori verranno eseguiti sotto la vigilanza degli organi di cui sopra citati ed il collaudo dei lavori stessi e' riservato all'esclusiva competenza dell'organo comunale o di tecnico all'uopo delegato....."*

Agli atti non risulta alcuna comunicazione di inizio lavori relativi a quanto sopra, ne' alcun collaudo degli stessi.

Alla data odierna, quindi, non si conosce quali siano state le opere direttamente eseguite dalla ditta intestata, fermo restando che le sedi viarie, le reti fognarie, idriche e di illuminazione nel comparto ove sorge il fabbricato in oggetto, sono state realizzate direttamente da questo Ente.

Fatta questa premessa si passa ad analizzare l'atto di citazione prodotto dal Sig. Muscato Giuseppe.

Fatto del contendere riguarda la costruzione del prolungamento della Via Nuova per creare il collegamento con corso Garibaldi e Via Aldo Moro per una superficie di mq. 1550 circa, compiuto da parte di questo Comune senza alcun titolo.

Da una sommaria verifica effettuata sull'estratto del PRG con sovrapposizione catastale, che si allega alla presente, il tratto di strada della Via P. Mattarella (ex M1) ricadente nel lotto di proprieta' Muscato risulta essere di mq. 720.00 (ml. 80*9.00 media).

Si rimanda ad una piu' attenta verifica della superficie interessata mediante misurazione in loco con gli estratti di mappa catastali a punti fiduciali per il calcolo dell'effettiva superficie interessata.

Vi e' da considerare, per la strada in oggetto, che la maggiore estensione della stessa risulta essere stata realizzata da circa 30 anni anche se originariamente in terra battuta. La parte finale, ossia quella ad incrocio con Via Nuova sino ad immettersi alla circonvallazione Nord e' stata realizzata

da circa 10 anni. Non risulta agli atti dello scrivente l'esatta epoca di realizzazione ne' da chi e come la stessa sia stata realizzata.

Si evidenzia che nulla viene citato dal richiedente in ordine a quest'ultima sede viaria anche se oggetto di convenzione.

Appare comunque ovvio che la Via P. Mattarella (prolungamento sino al lotto di proprieta' Muscato) serve principalmente proprio allo stesso Sig. Muscato in quanto altrimenti sarebbe da considerare lotto intercluso senza alcuna possibilita' di edificazione. Detta sede viaria, inoltre, e' prevista nel PRG adottato nel 1984.

Considerazioni di ordine urbanistico-edilizio:

Dall'esame della pratica oggetto della costruzione eseguita dal Sig. Muscato Giuseppe, per la quale e' stata rilasciata concessione edilizia a nome di Muscato Antonino, risultano le seguenti incongruenze:

- a) agli risulta comunicazione di inizio lavori (prot. 1832 del 21.03.1987), senza la nomina del direttore dei lavori e impresa esecutrice;
- b) alla data odierna non risulta la comunicazione di fine lavori (termine massimo 3 anni dalla data di inizio e quindi al 21.03.1990);
- c) alla data odierna non e' stato rilasciato alcun certificato di agibilita' per gli immobili occupati;
- d) non risulta che la ditta abbia eseguito opere di urbanizzazione primaria oggetto di convenzione;
- e) dal calcolo plani-volumetrico dell'elaborato costituente il progetto risulta che e' stata assorbita la volumetria dell'area destinata in PRG come "verde pubblico"; detta area e' a destinazione specifica, e quindi di inedificabilita' assoluta, e non puo' essere presa a calcolo della volumetria assentita nel lotto in oggetto;
- f) da quanto sopra scaturito, quindi, risulterebbe un eccesso di volumetria rispetto a quello assentito per la zona in oggetto;
- g) e' necessario procedere alla verifica dei restanti lotti edificati lungo la Via P. Mattarella facenti parte del lotto del Sig. Muscato;
- h) non risulta che siano stati versati gli oneri di urbanizzazione secondaria anche se considerati al punto 5/bis della convenzione e pari a L. 4.950.720;

- i) e' necessario procedere alla verifica degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di tutti i lotti ricadenti nella proprieta' Muscato e prospicienti la Via P. Mattarella;
- j) nella convenzione stipulata con il Sig. Muscato non risultano allegati gli elaborati relativi all'esecuzione delle opere di urbanizzazione distinte con le lettera A-B-C-D-E (punto 3 della convenzione) da cedere gratuitamente al Comune;
- k) in ordine all'area destinata a verde pubblico necessita procedere al suo esproprio ed alla quantificazione economica, in quanto non previsto all'atto di approvazione del PRG.

Lo scrivente si riserva di effettuare ulteriori indagini ed approfondimenti in ordine alle problematiche sollevate.


Si rimane in attesa di eventuali ulteriori richieste e determinazioni in merito.

Valledolmo 08.03.2005



IL GEOMETRA COMUNALE
Geom. Pro. *[Signature]* Orazio

SCALA 1:2000





COMUNE DI VALLEDOLMO

PROVINCIA DI PALERMO

SERVIZIO: _____

Il presente foglio di pareri fa parte integrante della deliberazione n° _____ avente per

OGGETTO:

Autonoma proposta al Sindaco per rinviare all'atto di costituzione in sede del Sig. Massimo Giuseppe Giovanni al Tribunale Civile di Termini Imerese ed incarico legale

IL FUNZIONARIO PROPONENTE

VALLEDOLMO li 7/04/2005

Donna Rosa Ruffola

PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (ART. 6 L.R. 10/91; art. 53 L. 142/90; art. 1 c. 1° lett. i) L.R. 48/91

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 L.R. 10/91, all'art. 53 della legge 142/90, recepito dalla L.R. 48/91, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono state valutate condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata seguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

VALLEDOLMO li 7/04/2005

Donna Rosa Ruffola

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 55 c. 5° legge 142/90 art. 1 c. 1° lett. i) L.R. 48/91.

Ai sensi e per gli effetti del 5° comma art. 55 della legge 142/90 e dell'art. 1 c. 1° lett. i) della L.R. 48/91, si attesta l'esistenza della copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

IL RAGIONIERE COMUNALE

VALLEDOLMO li 07/04/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 53 legge 142/90 e art. 1 c. 1° lett. i) L.R. 48/91).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 142/90 e dell'art. 1 c. 1° lett. i) della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto.

IL RAGIONIERE COMUNALE

VALLEDOLMO li 07/04/2005

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE (art. 53 legge 142/90 e art. 1 c. 1° lett. i) L.R. 48/91.

Visto facendo proprie le motivazioni addotte dal responsabile del procedimento e le attestazioni rese dal responsabile del servizio, esprime parere _____ sotto il profilo della legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

VALLEDOLMO li

Letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO
F.to Miceli Nicolò

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Iemolo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Leta Dott. Silvana

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

Affissa all'Albo Pretorio il 17-06-2005

IL MESSO COMUNALE
F.to S. GERVAH

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Valledolmo, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Leta Dott. Silvana

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li 04-05-05

IL MESSO
F.to S. GERVAH

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott. SILVANA LETA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI VALLEDOLMO

I sottoscritti accertata l'avvenuta pubblicazione per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio nonché la rimessa alla Sezione non risultando che la Sezione entro i venti giorni dalla data di ricevimento ne abbia pronunciato l'annullamento,

DICHIARANO

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 18/6 della L.R. n. 44/91.

Dalla Residenza Municipale, li.....

STUDIO LEGALE
Avv. Pasqualino Di Marco

Trasmessa via PEC: protocollo@pec.comune.valledolmo.pa.it

Preg.mo
Avv. Luigi Giuseppe Favari
Sindaco del Comune di
Valledolmo

**Oggetto: Giudizio Tribunale di Termini Imerese (R.G. 228/05). Muscato
Giuseppe/Comune di Valledolmo. Trasmissione sentenza n. 438/2015.**

Con riferimento al contenzioso in oggetto si trasmette copia della sentenza n° 438/2015, depositata il 5 maggio 2015, emessa dal Tribunale di Termini Imerese, G.I. Dott.ssa Sara Marino, con la quale sono state accolte le domande proposte dall'attore nei confronti del Comune di Valledolmo il quale è stato condannato al pagamento di € 144.600,00 oltre le spese di lite liquidate in complessivi € 18.830,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ponendo a carico del Comune medesimo le spese delle consulenze tecniche d'ufficio.

Restando in attesa di ogni determinazione in merito e a disposizione per eventuali altri chiarimenti si porgono distinti saluti.

Palermo, 5 maggio 2015

Avv. Pasqualino Di Marco

Firmato digitalmente da

**PASQUALINO DI
MARCO**

O = non presente

C = IT

Data e ora della
firma: 05/05/2015
18:17:02



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Marino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 228 dell'anno 2005 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

MUSCATO GIUSEPPE (MSCGPP44M17F205H), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Lanza, presso il cui studio in Termini Imerese, via Garibaldi n. 33 è elettivamente domiciliato

parte attrice

CONTRO

COMUNE DI VALLEDOLMO, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Pasqualino Di Marco, presso il cui studio in Palermo, via Scarlatti n. 12 è elettivamente domiciliato

parte convenuta

OGGETTO: Risarcimento danni da occupazione illegittima ed accessione invertita

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'08/10/2014, al quale si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Muscato Giuseppe ha convenuto in giudizio il Comune di Valledolmo al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'occupazione illegittima dal parte del Comune del terreno edificabile di sua proprietà sito in località Garginifisa per una superficie di circa 1.550 mq in occasione dei lavori di costruzione del prolungamento di Via Nuova e di via Aldo Moro, in assenza di un procedimento di espropriazione.

Il Comune di Valledolmo ha preliminarmente sollevato eccezione di difetto di giurisdizione ed il Giudice con sentenza non definitiva emessa in data 3-10/04/2008 ha rigettato l'eccezione.



Giova al riguardo specificare, in aggiunta alle argomentazione contenute nella sentenza non definitiva, che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 191 del 2006 è tornata ad affrontare la questione del riparto della giurisdizione, occupandosi in particolare della norma di cui all'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327 del 2001, che in tema di espropriazione per pubblica utilità, devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto, oltre che gli atti, i provvedimenti, gli accordi, anche "i comportamenti" delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati in ipotesi di *occupazione appropriativa* (ovvero, anche, di accessione invertita o espropriazione sostanziale).

Com'è noto, tale ipotesi si verifica quando il fondo è stato occupato a seguito di dichiarazione di pubblica utilità, e pertanto nell'ambito di una procedura di espropriazione, ed ha subito una irreversibile trasformazione in esecuzione dell'opera di pubblica utilità senza che, tuttavia, sia intervenuto il decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

Tale fenomeno viene contrapposto a quello cosiddetto di *occupazione usurpativa*, caratterizzato dall'apprensione del fondo altrui in carenza di titolo; carenza universalmente ravvisata nell'ipotesi di assenza *ab initio* della dichiarazione di pubblica utilità e da taluni anche nell'ipotesi di annullamento, con efficacia *ex tunc*, della dichiarazione inizialmente esistente ovvero di sua inefficacia per inutile decorso dei termini previsti per l'esecuzione dell'opera pubblica.

Nel caso dell'*occupazione appropriativa*, perfezionandosi con l'irreversibile trasformazione del fondo la traslazione in capo all'amministrazione del diritto di proprietà, il proprietario del fondo non può che chiedere la tutela per equivalente, laddove, nel caso dell'*occupazione usurpativa*, il proprietario può scegliere tra la restituzione del bene e, ove a questa rinunci così determinando il prodursi (dei presupposti) dell'effetto traslativo, la tutela per equivalente.

Secondo la Corte, nelle ipotesi in cui i "comportamenti" causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità e/o di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma si sottrae alla censura di illegittimità costituzionale, costituendo anche tali "comportamenti" esercizio, ancorché viziato da illegittimità, della funzione pubblica della pubblica amministrazione.



La Corte ha quindi concluso che è illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto, quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce, ovvero si tratti di comportamenti non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere.

Tale soluzione ermeneutica ha avuto, infine, l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Con tre ordinanze di identico contenuto del giugno 2006, nn. 13659, 13660 e 12911, la Suprema Corte, riprendendo gli argomenti elaborati dalla Corte Costituzionale, ha precisato che la tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della Pubblica Amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della Pubblica Amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.

Sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice amministrativo ogni volta che si sia in presenza di atti riferibili ad una Pubblica Amministrazione (o a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria del destinatario del provvedimento) e l'atto sia capace di esplicare i propri effetti, perché il potere non incontra ostacolo in diritti incompressibili della persona.

In tal caso la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela risarcitoria, senza dover osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento.

Con riferimento specifico ai comportamenti di occupazione della P.A., le Sezioni Unite hanno argomentato che sono chiaramente ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di “*occupazione usurpativa*”, caratterizzate dal fatto che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui manca del tutto una dichiarazione di pubblica utilità; viceversa, dove si configuri la presenza di un concreto atto di esercizio del potere, manifestatosi, in particolare, nella dichiarazione di pubblica utilità, la situazione soggettiva si presenta come interesse legittimo e la tutela



risarcitoria va, pertanto, chiesta al Giudice Amministrativo.

Orbene, nel caso di specie, l'occupazione e la realizzazione dell'opera oggetto di causa (le strade pubbliche dapprima indicate) sono avvenute senza l'adozione di alcun atto amministrativo; il danno denunciato è stato, perciò, provocato da un "mero comportamento" della Pubblica Amministrazione e non dall'esecuzione di provvedimenti amministrativi.

Pertanto, nella fattispecie la giurisdizione spetta al Giudice ordinario e l'eccezione sollevata al riguardo dal Comune convenuta è infondata.

Nel merito, è circostanza pacifica tra le parti che l'ente comunale ha occupato il terreno di proprietà dell'attore, destinandolo a strade pubbliche, senza attivare alcun procedimento di espropriazione con la conseguenza che il comportamento del Comune è certamente illecito e comporta l'obbligo del risarcimento del danno nei confronti dell'attore.

Non è fondata la prospettazione difensiva del Comune secondo cui non potrebbe configurarsi alcuna occupazione *sine titulo*, giacché le aree occupate coinciderebbero con quelle che il Muscato si era obbligato a cedere gratuitamente al Comune in virtù di una convenzione di lottizzazione stipulata il 13/02/1987.

Giova al riguardo osservare che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, *"L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno"*. (Cass. Sez. 1, n. 1320 del 07/02/2000; Cass. Sez. 1, n. 9762 del 2011: *"non qualunque impegno del privato esclude il carattere illecito della vicenda acquisitiva ma soltanto quello che abbia assunto la portata e l'efficacia dell'atto traslativo compiuto, valido ed efficace"*).

Nella specie, la convenzione di lottizzazione stipulata dalle parti il 13/02/1987 non è per nulla idonea a produrre effetti reali ovvero a determinare l'effetto traslativo



dell'area in favore dell'attore.

E' del pari infondata la doglianza del Comune secondo cui le strade pubbliche realizzate con la dedotta occupazione erano già esistenti all'epoca della stipula della convenzione di lottizzazione e che erano previste dal piano particolareggiato annesso al P.R.G.; ed invero, a prescindere dalla veridicità delle riportate allegazioni (nella relazione di ctu a firma dell'Ing. Vadalà, prodotta da parte attrice, si dava atto che le strade erano in fase di realizzazione) e della loro fondatezza probatoria, le stesse non hanno in ogni caso alcuna refluenza sulla questione che ci occupa, essendo indubbia l'occupazione illegittima da parte del Comune di aree di proprietà dell'attore in assenza di alcun titolo.

Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore allegazione di parte convenuta, secondo cui i terreni oggetto del presente giudizio rientrerebbero in una più ampia area, sempre di proprietà del Muscato, già occupata dal Comune per la realizzazione delle case popolari e per la cui occupazione il Comune è già stato condannato al risarcimento dei danni con sentenza n. 222/03 emessa da questo Tribunale di Termini Imerese.

Dalla lettura della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Ing. Vadalà del 15/10/1996 disposta nel procedimento concluso con la sentenza appena citata, emerge che l'area considerata e stimata dal ctu ai fini della determinazione del risarcimento per l'illegittima occupazione era quella di 1.673 mq utilizzata per la realizzazione degli alloggi popolari; il ctu non aveva, invece, tenuto conto della residua area di 979 mq, sede delle opere stradali (che all'epoca erano ancora "*in fase di realizzazione*") ed aveva ritenuto che detta area non aveva ancora subito una "*irreversibile trasformazione*" (cfr. pag. 26 della relazione), escludendola perciò dalla stima per il risarcimento dovuto.

Ne consegue che la somma, al cui pagamento il Comune è stato condannato con la sentenza n. 222/03, concerne soltanto il risarcimento per l'occupazione dell'area di 1.673 mq, sede degli alloggi popolari; alcuna duplicazione di voci risarcitorie si ha, pertanto, con la pronuncia della presente sentenza che ha invece riguardo al risarcimento per l'occupazione dell'area destinata alle opere stradali.

Venendo ora al *quantum* del risarcimento, giova riportare i principi di diritto formulati dalla Suprema Corte di Cassazione cui occorre ispirarsi ai fini della individuazione del metodo di calcolo dell'indennità.



“Al fine della liquidazione del danno, dovuto al proprietario del fondo che ha perduto il diritto dominicale a seguito dell'illegittima occupazione ed irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione di un'opera pubblica, occorre fare riferimento al valore del bene medesimo all'epoca del fatto illecito, esprimendolo poi in termini monetari che tengano conto del fenomeno inflattivo fino alla data della decisione, non al valore all'epoca della decisione stessa, atteso che, vertendosi in tema di illecito istantaneo, il risarcimento deve tradursi nel ripristino della perdita patrimoniale prodottasi alla data del suo verificarsi, senza che possano andare a vantaggio o nocimento del danneggiato le vicende del mercato immobiliare nel periodo successivo al giorno in cui egli ha perso il diritto di proprietà” (Cass. Sez. U, n. 2383 del 26/02/1992; Cass. Sez. 1, n. 3189 del 11/02/2008).

“Poiché il valore di mercato degli immobili non può essere desunto dagli indici ISTAT relativi al costo della vita, il giudice che, per liquidare l'indennità di occupazione o di espropriazione debba assumere a base del calcolo il valore commerciale dell'immobile espropriato non può limitarsi ad accertare tale valore al momento della decisione (ovvero della data di deposito della consulenza tecnica cui abbia affidato la stima del cespite), per poi devalutarlo all'epoca dell'espropriazione in base al criterio predetto. Al contrario, egli dovrà determinare anno per anno, per tutto il periodo di occupazione temporanea, il valore commerciale dell'area, seguendo il criterio di stima (analitico o sintetico) ritenuto di volta in volta più adeguato al caso concreto”. (Cass. Sez. 1, n. 9950 del 18/06/2012; Cass. Sez. 1, n. 17462 del 22/08/2011).

Orbene, a questi criteri si è ispirata la relazione di ctu a firma dell'Ing. Pietro Barresi, nominato con ordinanza del 17/06/2013 a seguito di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; ed invero, il precedente ctu Ing. Eugenio Piazza aveva eseguito una stima dei beni non convincente ed aveva adottato delle valutazioni non condivisibili, in particolare laddove aveva tenuto conto della convenzione di lottizzazione.

Il Tribunale ritiene, pertanto, di aderire alle valutazioni operate dal ctu, Ing. Pietro Barresi, raccolte nella relazione depositata il 23/06/2014, che è pienamente condivisibile poiché coerente e lineare, giuridicamente corretta e tecnicamente precisa.

L'Ing. Barresi, all'esito dei suoi approfonditi accertamenti, ha stimato il valore di mercato del terreno di proprietà dell'attore ai fini della realizzazione di via Mattarella,



per una superficie di 817 mq, nella misura di euro 40.850,00 alla data dell'occupazione (1993), che rivalutata alla data odierna ascende ad euro 71.900,00.

Ha, altresì, stimato il valore di mercato del terreno di proprietà dell'attore ai fini della realizzazione del prolungamento di via Nova, per una superficie di 826 mq, nella somma di euro 44.600,00 all'epoca dell'occupazione (1996), mentre ha stimato in euro 72.700,00 il valore di mercato del medesimo terreno rivalutata alla data odierna.

Il valore complessivo dei terreni alla data attuale ammonta, in definitiva, ad euro 144.600,00.

Ne segue la condanna del Comune di Valledolmo a pagare a Muscato Giuseppe la somma di euro 144.600,00, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della decisione al soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/14, entrato in vigore prima dell'esaurimento dell'attività difensiva, nella misura di euro 18.830,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, calcolata avuto riguardo allo scaglione di riferimento di valore della causa ed applicati i valori medi tariffari per tutte le voci ed il valore massimo per la voce relativa alla fase istruttoria, considerata la complessità dell'attività svolta che ha impegnato numerose udienze e che ha visto l'espletamento di due consulenze tecniche d'ufficio.

Le spese delle predette consulenze vanno definitivamente poste a carico del Comune convenuto, che per l'effetto è tenuto a rimborsare all'attore quanto da quest'ultimo anticipato a titolo di compenso dei consulenti tecnici d'ufficio.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede :

- a) condanna il Comune di Valledolmo, in persona del Sindaco pro-tempore, a pagare a Muscato Giuseppe la somma di € 144.600,00 (centoquarantaquattromilaseicento/00), oltre interessi e rivalutazione dalla data della presente sentenza al soddisfo.
- b) condanna il Comune di Valledolmo, in persona del Sindaco pro-tempore, a pagare a Muscato Giuseppe le spese di lite, che liquida nella somma complessiva di € 18.830,00, oltre spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
- c) pone definitivamente a carico del Comune di Valledolmo le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, e condanna il Comune a rimborsare



all'attore quanto da quest'ultimo anticipato a titolo di compenso dei consulenti tecnici d'ufficio.

Così deciso in Termini Imerese, in data 24 aprile 2015.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa *Sara Marino*, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



IL PRESIDENTE

Passa alla trattazione del quinto punto all'O.d.g., avente ad oggetto "Riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 all'Avv. Pasqualino Di Marco"

Il Presidente dà lettura della proposta redatta dal responsabile dell'area Amministrativa e corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere del revisore dei conti del 19/12/2018.

Il Consigliere Modica chiede al proponente se la parcella riporta la vidimazione dell'ordine professionale.

Il proponente, Geom. Pizzolanti chiarisce che il Consiglio viene chiamato a riconoscere il debito fuori bilancio per la spesa relativa all'incarico dato dal suddetto Comune, con delibera di Giunta Municipale n. 26 del 12/04/2005, all'Avv. Pasqualino Di Marco, per resistere all'atto di citazione del 01/03/2005, prot. n. 2784, prodotto dal Sig. Muscato Giuseppe di Valledolmo e che la tipologia del debito ricade nella fattispecie prevista dall'art 194 lett. e) del Tuel. Evidenzia che l'importo della fattura presentata dall'Avv. Di Marco Pasqualina n 5 del 23/03/2017 – quale saldo assistenza legale giudizio Tribunale di termini Imerese R.G. 228/2005 Muscato G. c/Comune Valledolmo – Delibera della G.M. N 26/2005 -di € 11.080,22, (rit. Acconto € 1,562,85) è stata calcolata con importo inferiore ai parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento della presentazione della parcella e l'importo risulta inferiore a quello stabilito con la sentenza n 228/2005 inerente il rimborso delle spese legali in favore del Sig. Muscato Giuseppe e pertanto non è necessario acquisire la vidimazione da parte dell'ordine..

Il Presidente del Consiglio ribadisce che il debito fuori bilancio di cui alla proposta del Responsabile del Settore Amministrativo in corso di discussione scaturisce dall'incarico conferito dalla G.M. Pro tempore con delibera n 26/2005 all'Avv. Di Marco Pasqualina per resistere nella vertenza legale Comune di Valledolmo/Muscato Giuseppe.

Il Presidente pone, quindi, ai voti la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito fuori bilancio in argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 07 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 04 astenuti: Modica, La Martina. Fiorella e Vallone, su n. 011 consiglieri presenti .

DELIBERA

Di approvare la proposta di **delibera ad oggetto** " riconoscimento legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 all'Avv. Pasqualino Di Marco" redatta dal Responsabile dell'Area Amministrativa e corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile e dal parere favorevole favorevoli del revisore dei conti che unitamente agli allegati costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di trasmettere, ai sensi della normativa vigente la documentazione concernente il debito di che trattasi alla Sezione Enti Locali della Corte dei Conti per quanto di competenza.

Letto e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Peppuccio Catania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Dr. La Martina Giuseppe

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 08 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del servizio
Geom. Pizzolanti Orazio

Affissa all'Albo Pretorio On Line il 08.01.2019

IL MESSO COMUNALE

F.to Gervasi Salvatore

DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune:

DISPONE

che copia della presente deliberazione - ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 - sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio On Line del Comune il _____, e che vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Valledolmo, li 07 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio On Line, si certifica l'avvenuta pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO
F.to Gervasi Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Rosanna Napoli

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12, DELLA L.R. N° 44/91.

COMUNE DI VALLEDOLMO

Valledolmo, li _____

Divenuto esecutivo il _____, per
decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 12,
della L.R. N° 44/91.

Visto:

Il Segretario Comunale
f.to _____

Valledolmo, li _____

Il Segretario Comunale
f.to _____